



Fondo Est

assistenza sanitaria integrativa
commercio turismo servizi e settori affini

Via Cristoforo Colombo, 137 - 00147 Roma
numero verde 800.922.985
www.fondoest.it info@fondoest.it

Circolare 1/17
Prot. Prot. U/2017/45/DIR
Roma, 05/07/2017

Alla c.a.

- Aziende
 - Centri servizi
 - Consulenti
 - Società di software
- e p.c.*
- Parti Sociali
- Organi del Fondo

OGGETTO: **Regolamento delle Attività - Novità**

Con la presente si informa che a partire dal 1° di luglio è entrato in vigore un nuovo *Regolamento delle Attività* di Fondo Est che riduce il periodo di attesa per la decorrenza delle prestazioni erogate dal Fondo dagli attuali sei mesi a tre mesi (art.5).

Per quanto riguarda le procedure che interessano i consulenti del lavoro, i centri servizi e le aziende, le modifiche apportate non contemplano alcun cambiamento trattandosi di un'anticipazione dell'ingresso in copertura sanitaria dei dipendenti, ai quali sarà così garantita una migliore e tempestiva fruizione dell'assistenza sanitaria erogata da Est.

Le novità riguardano quindi principalmente l'art. 5 "*Decorrenza delle prestazioni*" che riduce, da sei a tre mesi, il periodo di attesa per la decorrenza alle prestazioni sanitarie erogate dal Fondo per tutti quei lavoratori che saranno assunti da un'azienda, iscritti o reinscritti al Fondo a far data dal 1° luglio c.a., fermo restando il regolare versamento dei contributi.

Per i lavoratori già iscritti al Fondo alla data del 30 giugno 2017 il diritto alle prestazioni, a seguito della cessazione dell'attività lavorativa, sarà naturalmente garantito per un periodo di tempo corrispondente alle mensilità versate come da Regolamento del Fondo.

Per quanto riguarda l'art. 5.1, "*Prima iscrizione*" di un'azienda, il Regolamento prevede che, a far data dal 1° ottobre 2017, "*all'azienda che si iscrive per la prima volta, è concesso, [...] di versare tre mensilità pregresse, entro il 16 del mese di iscrizione*". In questo caso il diritto alle prestazioni decorre dal mese di iscrizione stesso.

La riduzione del periodo di attesa per la decorrenza del diritto alle prestazioni comporterà che, in caso di versamento errato (art. 4.2. "*Modalità di versamento della contribuzione ordinaria ed una tantum*"), il Fondo potrà procedere alla restituzione o alla compensazione solo se l'errore sarà segnalato prima che gli importi siano stati utilizzati per le coperture assicurative senza prescrizioni temporali.

Infine, viene ridotto da sei a tre mesi il termine entro il quale deve essere comunicata l'eventuale fusione o cessione di ramo d'azienda (art. 8 "*Variatione, cessazione del datore di lavoro*"), per il mantenimento dei diritti acquisiti dei dipendenti con l'azienda subentrante.

Per qualsiasi ulteriore informazioni potete contattare direttamente il Fondo Est al numero verde 800.922.985, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30 oppure scrivere a info@fondoest.it. Per il testo del nuovo Regolamento delle Attività si rimanda al sito www.fondoest.it

IL DIRETTORE

Dott. Marco Des Dorides